

## 5° Anno:

clinica chirurgica generale (quinquennale);  
chirurgia toracica;  
chirurgia cardiovascolare;  
chirurgia riparativa e plastica;  
chirurgia d'urgenza;  
medicina legale.

Art. 710. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 711. — La frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei laboratori di chirurgia sperimentale è obbligatoria, con un minimo del 75%.

Per i corsi che non siano di clinica chirurgica generale viene stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 712. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 713. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 714. — Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegna anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegna nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984  
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 196

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 novembre 1983, n. 820.

Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

## Articolo unico

Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI

MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1984  
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 1

**TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.**

#### Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

#### Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,50 al 5 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2 al 4 %;  
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,50 al 3 %;  
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,25 al 2,50 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1 al 2 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,50 all'1 %;  
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

##### A) Sul totale delle attività:

fino a L. 100.000.000 dallo 0,20 allo 0,40 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,075 allo 0,15 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 allo 0,10 %;  
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %;  
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0125 allo 0,025 %;  
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,005 allo 0,010 %.

##### B) Sul totale dei ricavi lordi:

fino a L. 500.000.000 dallo 0,5 all'1 %;  
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;  
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,10 allo 0,20 %;  
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,50 allo 0,10 %.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantomila a lire un milione.

#### Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 6.000.000 dal 2,50 al 5 %;  
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2 al 4 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dall'1,75 al 3,5 %;  
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,50 al 3 %;  
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1 al 2 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,75 all'1,50 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,375 allo 0,75 %;  
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a L. 6.000.000 dall'1,75 al 3,50 %;  
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,50 al 3 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,75 all'1,5 %;  
da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,375 allo 0,75 %;  
da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;  
da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 200.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali; di prestiti; di nude proprietà e usufrutti; di ammortamenti finanziari; di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantomila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali; di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentomila a lire seicentomila.

#### Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,35 allo 0,7 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,2 allo 0,4 %;  
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,15 allo 0,3 %;  
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,02 allo 0,04 %;  
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 50.000.000.000 dallo 0,005 allo 0,01 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,175 allo 0,35 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,075 allo 0,15 %;  
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %;  
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0075 allo 0,015 %;  
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000.000 dallo 0,00125 allo 0,0025 %.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire cinquecentomila per il primo reperto.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito e al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantomila a lire seicentomila.

#### Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie; impianti industriali; impianti di servizi generali; impianti elettrici; macchine isolate e loro parti; ferrovie; strade e canali; opere idrauliche; acquedotti e fognature; ponti; manufatti isolati e strutture speciali; progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 3,50 al 7 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,50 al 5 %;  
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2 al 4 %;  
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,50 al 3 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1 al 2 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 all'1 %;  
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantomila ad un massimo di lire un milione.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantomila ad un massimo di lire un milione.

#### Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,55 all'1,1 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,5 all'1 %;  
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,45 allo 0,9 %;  
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,2 allo 0,4 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,15 allo 0,3 %;  
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,050 %.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 14.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,75 all'1,5 %;  
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,50 all'1 %;  
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;  
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,15 allo 0,30 %;  
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,10 allo 0,20 %;  
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 allo 0,10 %;  
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantomila.

#### Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà.

In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centomila.

#### Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili o amministrative di case e beni rustici; di curatele di aziende agrarie; di equo canone; di fitto di fondi urbani e rustici; di redazione di stima dei danni da incendio e grandine; di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantomila ad un massimo di lire un milione.

#### Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 500.000 dal 4 all'8 %;  
da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dal 3 al 6 %;  
da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2 al 4 %;  
da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,75 all'1,5 %;  
da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,5 all'1 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantamila.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.

Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alla vacanza.

#### Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantomila per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire quattrocentomila per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentocinquantomila ad un massimo di lire cinquemilioni.

## Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| visita medico-legale . . . . .          | L. 20.000 |
| ispezione esterna di cadavere . . . . . | » 20.000  |
| autopsia . . . . .                      | » 70.000  |
| autopsia su cadavere esumato . . . . .  | » 100.000 |

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| per visite medico-legali . . . . .     | da L. 50.000 a L. 150.000 |
| per accertamenti su cadavere . . . . . | da » 120.000 a » 400.000  |

## Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire trecentomila.

## Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolicometrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire quindicimila a campione.

## Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire trentamila a campione.

## Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire quattrocentomila.

## Art. 25.

Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentamila a lire trecentomila. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

## Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| visita clinica . . . . .     | L. 20.000 |
| esame necroscopico . . . . . | » 70.000  |

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| per visita clinica . . . . .     | da L. 50.000 a L. 150.000 |
| per esame necroscopico . . . . . | da » 100.000 a » 300.000  |

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

## Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantomila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire settantamila a lire duecentomila a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire settantamila a lire duecentomila per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantamila a lire centocinquantomila per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

## Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantomila.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

## Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTINAZZOLI

*Il Ministro del tesoro*  
GORIA

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1983.

**Deroga al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983).**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal comune di Campione d'Italia per l'assunzione di personale a tempo determinato al fine di fronteggiare le imprescindibili esigenze connesse all'attività della casa di gioco ivi esistente;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle anzidette impellenti necessità di personale del comune di Campione d'Italia;